



COMUNE DI ABANO TERME

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N. 78 DEL 19.12.2018.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali e definizioni	4
Articolo 2 - Destinazione delle aree	4
Articolo 3 - Concessione delle aree	5
Articolo 4 - Gestione delle aree da parte dei concessionari.....	5
Articolo 5 - Condizioni per l'esercizio dell'attività	5
Articolo 6 - Divieto di occupazione abusiva delle aree.....	5
Articolo 7 - Imprese di nazionalità straniera	5
Articolo 8 - Limitazione di suoni	6
Articolo 9 – Diritti di istruttoria e deposito cauzionale	6
Articolo 10 - Oneri del Concessionario	6
Articolo 11 – Obblighi del concessionario	7

TITOLO II

LUNA PARK

Articolo 12 – Parco tradizionale.....	8
Articolo 13 – Composizione del parco	8
Articolo 14 – Attrazioni c.d. “novità” e “ripescaggi”	8
Articolo 15 – Accesso e presenza caravan	9
Articolo 16 - Presentazione delle domande.....	9
Articolo 17 – Canone di occupazione del suolo pubblico	10
Articolo 18 - Concessione dell'area	10
Articolo 19 – Approvazione graduatoria.....	10
Articolo 20 – Criteri per l'assegnazione dell'area	10
Articolo 21 – Istruttoria	11
Articolo 22 – Mancata partecipazione	11
Articolo 23 - Sostituzione dell'attrazione.....	11
Articolo 24 - Successione nell'esercizio e trasferimento	12
Articolo 25 – Attività commerciali e di somministrazione	12
Articolo 26 - obblighi dei concessionari	12
Articolo 27 – Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie	13

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Articolo 28 – Individuazione aree per singole attrazioni per bambini	14
Articolo 29 - Termini di presentazione di istanze	14
Articolo 30 – Canone di occupazione del suolo pubblico	14
Articolo 31 - Concessione dell'area	14
Articolo 32 – Obblighi dei concessionari	15
Articolo 33 – Sanzioni	15

TITOLO IV

CIRCHI EQUESTRI

Articolo 34 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 35 – Autorizzazione di suolo pubblico.....	16
Articolo 36 – Utilizzo di animali in spettacoli circensi	17
Articolo 37 – Obblighi dei concessionari.....	17
Articolo 38 – Sanzioni	18

Articolo 39– Sospensione e revoca della concessione.....	18
--	----

TITOLO V

TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

Articolo 40 – Disposizioni generali.....	20
Articolo 41 - Concessioni aree	20
Articolo 42 - Presentazione delle domande.....	20
Articolo 43 - Ulteriore contenuto della domanda.....	20
Articolo 44 - Durata della concessione	20
Articolo 45 - Assegnazione della postazione	21
Articolo 46 - Istruttoria delle domande - rinunce - subentri.....	21
Articolo 47 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività.....	21
Articolo 48 – Sanzioni	21
Articolo 49 - Sospensione e revoca della concessione	21

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 50 – Attività di vigilanza	22
Articolo 51 – Norma residuale.....	22
Articolo 52 – Norme finali.....	22

ALLEGATO A).....	23
------------------	----

ALLEGATO B) – Protocollo operativo	28
--	----

ALLEGATO B) scheda da compilare	30
---------------------------------------	----

Domanda di autorizzazione per GESTIONE SPETTACOLI CIRCENSI	33
--	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:
 - a. fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;
 - b. parchi divertimento organizzati;
 - c. installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.
2. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.
3. Per tipologie s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.
4. Per categoria s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337:
 - a. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
 - b. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
 - c. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
 - d. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
 - e. attrazioni complementari: pugnometri o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq. di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

Articolo 2 - Destinazione delle aree

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate le attività di cui al comma 1 del presente articolo, sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale e possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria.
3. In caso di mancato aggiornamento annuale, l'elenco delle aree comunali disponibili, si intende tacitamente confermato per l'anno in corso.
4. Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgano manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità dell'area.
5. Nel territorio comunale, in aree con compatibile destinazioni d'uso, possono essere installati altri tipi di parchi divertimenti quali "*Parco Avventura*" o "*Parchi Acquatici*"; tali strutture devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'Art. 69 TULPS, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature); altresì tutti i percorsi acrobatici presenti all'interno di tali aree devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore).

Articolo 3 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art 8 del TULPS.
2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.
3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento e/o dall'atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.
5. Alla consegna dell'area verrà redatto dall'Ufficio competente apposito verbale che farà fede delle condizioni dell'area al fine dello svincolo della cauzione, di cui all'art. 9 "Diritti di istruttoria e deposito cauzionale" del presente regolamento. al momento della riconsegna dell'area.

Articolo 4 - Gestione delle aree da parte dei concessionari

1. Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.
3. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione degli artt. 27, 33, 38, e 48 "Sanzioni", il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 5 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di esercizio e del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.
2. Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal presente regolamento, in capo al richiedente devono risultare:
 - cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
 - a. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
 - b. ricevuta del versamento del deposito cauzionale;
 - c. titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta.
3. Le attrazioni e la struttura dello spettacolo circense devono essere muniti del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007.

Articolo 6 - Divieto di occupazione abusiva delle aree

1. E' assolutamente vietata l'occupazione di una delle aree di cui trattasi senza aver ottenuto l'autorizzazione.
2. L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa prevista dagli artt. 27, 33, 38, e 48 "Sanzioni".

Articolo 7 - Imprese di nazionalità straniera

1. Le imprese di circhi equestri, delle aree acrobatiche e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.
2. Inoltre i titolari o i legali rappresentanti delle predette imprese devono dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno previsto dall'art. 142 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773 e dalla Legge 28.02.1990 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 - Limitazione di suoni

1. In occasione dell'installazione di qualsiasi impianto dello spettacolo viaggiante, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché di ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente nelle ore che verranno di volta in volta fissate alla civica Amministrazione.
2. In particolare, ove l'esercizio delle attività spettacolistiche abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati al culto, ovvero tradizionali manifestazioni religiose abbiano ad essere effettuate nelle immediate vicinanze delle attività spettacolistiche di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per un lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza.
In casi particolari, espressamente motivati, la Civica Amministrazione ha facoltà di interdire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi

Articolo 9 – Diritti di istruttoria e deposito cauzionale

1. Sono istituiti un diritto di istruttoria ed un deposito cauzionale da versare tramite bonifico bancario o conto corrente postale. Detti importi sono quantificati nell'apposita Delibera Generale di Giunta Comunale e comunicati nella modulistica della domanda.
2. L'importo dovuto a titolo di diritto d'istruttoria è da versarsi contestualmente alla presentazione dell'istanza.
3. L'importo dovuto a titolo di cauzione per i Luna Park, deve essere versato per il 50% di quanto previsto per ogni singola attrazione al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine perentorio del 31 luglio. Il restante 50% deve essere versato al momento del rilascio dei titoli autorizzativi. Il mancato versamento del diritto di istruttoria e della prevista percentuale di deposito cauzionale comporta il respingimento dell'istanza; il mancato versamento del saldo del deposito cauzionale comporta la sospensione dell'autorizzazione: la messa in esercizio dell'attrazione, anche se in regola con le normative vigenti e l'esame della Commissione di Vigilanza, potrà avvenire solo al momento del pagamento del saldo.
4. L'importo dovuto a titolo di cauzione per i circhi, le singole attrazioni, i teatri viaggianti, l'esibizione di auto e moto acrobatiche e balli a palchetto deve essere versato al momento del nulla osta dell'Amministrazione all'occupazione di suolo. Il mancato versamento del diritto di istruttoria e del deposito cauzionale comporta il respingimento dell'istanza; la messa in esercizio dell'attrazione, anche se in regola con le normative vigenti, potrà avvenire solo al momento del pagamento del saldo.
5. La modalità di riscossione avverrà nel rispetto del vigente regolamento delle entrate del Comune di Abano Terme. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e rimessa in pristino dei luoghi, così come previsto all'articolo 11 "Obblighi dei concessionari" lett. L) del presente regolamento.
6. Il Comune può recuperare da detto deposito anche le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.
7. La restituzione del deposito avviene entro 60 giorni dalla fine della manifestazione, dopo che la Polizia Locale, con apposito atto, abbia verificato e riferito all'ufficio competente allo svincolo, lo stato dell'area data in concessione o che il concessionario abbia debitamente documentato lo stato del posteggio.

Articolo 10 - Oneri del Concessionario

1. Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti, ecc. sono a carico dei concessionari.
2. Inoltre, per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico ovvero all'esercizio di forme pubblicitarie autonome, gli esercenti Parchi di divertimento, Arene moto-auto acrobatiche e Circhi equestri dovranno versare, per entrambe le predette causali, distinti depositi cauzionali il cui ammontare è determinato, per ciascuna delle tre tipologie spettacolari, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2.
3. La mancata dimostrazione di avvenuto versamento delle prescritte cauzioni, quando dovute, importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercire impianti sull'area richiesta.

Articolo 11 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. versare alla Ditta appaltatrice del servizio comunale di raccolta rifiuti solidi urbani, prima dell'insediamento, il corrispettivo dovuto per il servizio secondo le tariffe previste nel capitolato comunale d'appalto per i servizi a compenso;
 - b. versare all'Amministrazione Comunale, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., con le modalità e nella misura da questa stabilite;
 - c. ottenere preventivamente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al versamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come stabilito dal relativo Regolamento adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 105 del 17.11.1998 e successive modifiche. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca dell'autorizzazione;
 - d. versare alla Tesoreria Comunale, entro i termini che verranno fissati dal Responsabile del Servizio, di una cauzione il cui importo verrà stabilito dalla Giunta comunale come previsto dall'art. 9 in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;
 - e. occupare l'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
 - f. non cedere a terzi la concessione;
 - g. rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Dirigente;
 - h. tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
 - i. tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
 - j. rispettare la data di inizio e fine occupazione;
 - k. osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
 - l. restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
 - m. collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
 - n. tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
 - o. non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.

TITOLO II

LUNA PARK

Articolo 12 – Parco tradizionale

1. Il parco tradizionale denominato “Luna Park” si svolge nel territorio comunale, nell’area di cui all’art. 2 “Destinazione delle aree” comma 2 del presente regolamento, nel periodo natalizio ovvero dal venerdì della terza settimana di novembre al secondo venerdì del mese di gennaio. Sarà possibile prorogare l’apertura del Parco per un’ulteriore settimana, anche con un numero di attrazioni ridotto, fermo restando l’obbligo di liberare l’area inderogabilmente entro il 31 gennaio.
2. Le operazioni di montaggio delle attrazioni, compresa l’occupazione dell’area destinata ai caravan abitativi, devono avvenire non prima di 10 giorni dalla data di apertura del Parco, in base alle indicazioni dell’ufficio competente che, tramite personale degli uffici tecnici, provvederà a riportare sull’area stessa quanto determinato, a seguito dell’istruttoria delle pratiche, in planimetria.
3. Le operazioni di smontaggio attrazioni e di sgombero delle aree destinate rispettivamente alle attrazioni e ai caravan abitativi devono concludersi entro il 31 gennaio. Ai componenti del parco verrà rilasciata l’autorizzazione alla gestione previa acquisizione del perfetto montaggio e del certificato di conformità dell’impianto elettrico redatti da tecnico abilitato e l’acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sull’agibilità del parco. Detta autorizzazione costituisce titolo alla messa in esercizio delle attrazioni.
4. Dal giorno di apertura del parco non possono essere installate né sostituite le attrazioni.
5. Tutti i suddetti termini si intendono perentori.

Articolo 13 – Composizione del parco

1. Il parco si compone di attrazioni grandi, medie e piccole, tipologie inserite nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L. 337/1968. Tali attrazioni devono essere conformi a quanto disposto nel D.M. 18/05/2007 e successive modifiche.
2. Le attrazioni sono ulteriormente suddivise per settori:
 - Tiri;
 - Rotonde;
 - Attrazioni per adulti;
 - Attrazioni per bambini;
 - Giochi, nello specifico le attrazioni definite “*pugnometri*”, apparecchio forza muscolare, soggetti a dondolo, oroscopo e tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione di gettoni o monete, né per l’assegnazione dei premi e che non consente la partecipazione contemporanea di più persone. L’ingombro massimo consentito per le attrazioni definite “accessorie” non deve superare i due metri quadrati. Ogni esercente può installarne fino ad un massimo di tre nell’area adiacente la propria attrazione, a condizione non si crei intralcio per la pubblica incolumità, non si invada l’area concessa a terzi e non si ostacoli l’accesso o la visibilità alle attrazioni adiacenti. Detta superficie, al fine della sostituzione dell’attrazione stessa, non è cumulabile con quella delle attrazioni principali. Questa tipologia di attrazioni non è rilevante ai fini del computo dell’anzianità di frequenza.
3. Compatibilmente con la disponibilità di spazio, è prevista un’area per attrazioni che non siano mai state presenti nel territorio (cd. “Novità” – v. Art. 14 “Attrazioni c.d. novità e ripescaggi” del presente Regolamento).

Articolo 14 – Attrazioni c.d. “novità” e “ripescaggi”

1. Ai fini del presente regolamento, per attrazione “Novità” s’intende quella avente definizione ministeriale diversa da quelle già presenti nel Luna Park e che non vi abbia mai partecipato. Nel caso di più domande per tale tipologia di attrazione, le stesse verranno accolte in base alla disponibilità di spazio tenendo conto di un equilibrio fra i vari settori definiti all’art. 7 comma 2 della L. 337/68 e secondo i criteri previsti all’articolo 20 “Criteri per l’assegnazione dell’area” comma 4. La partecipazione al Luna Park con attrazione Novità non dà luogo a punteggio. Dopo la prima partecipazione

le attrazioni perdono il requisito di Novità e acquisiscono quello di “Ripescaggio”.

2. Sono altresì inserite nel novero di “Ripescaggi” quelle attrazioni che abbiano perso il requisito di “Titolarità” per le motivazioni indicate all’articolo 19 “Approvazione graduatoria” comma 3 del presente regolamento. Le attrazioni di “Ripescaggio” sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni “Novità”, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) che l’attrazione non sia già presente nel parco;
 - b) la precedenza è accordata all’attrazione che, sulla base di separata rendicontazione appositamente predisposta a iniziare dall’anno 1981, è stata presente nel parco nella data più lontana. Restano fermi i requisiti previsti nel sopracitato art. 20 “Criteri per l’assegnazione dell’area” comma 1 del presente regolamento.

Articolo 15 – Accesso e presenza caravan

1. All’atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero delle roulotte e/o dei caravan abitativi con le relative misure di ingombro ivi comprese l’estensione dei moduli estraibili, gli eventuali ganci di traino e le proiezioni di scale o verande.
2. La sistemazione delle abitazioni avrà luogo nell’area adiacente all’area Luna Park, adibita, in ipotesi diverse da quelle del presente regolamento, ad area di sosta per camper e con le modalità impartite dalla Polizia Locale, che in base alle domande presentate, rilascia apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli.
3. I caravan ad uso abitativo devono accedere e posizionarsi esclusivamente nelle piazzole loro assegnate. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per il luna park e ai propri familiari o coadiuvanti. E’ quindi vietato accedere e sostare nelle aree destinate ad accogliere le abitazioni, con mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzati pena l’esclusione dal Parco per l’anno successivo.
4. La gestione dell’area dove sono collocati i caravan abitativi deve ispirarsi alle norme di convivenza civile e rispettare la normativa vigente e i regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.
5. L’area dovrà essere restituita nelle condizioni descritte nel verbale di consegna di cui all’art. 3 “Concessione delle aree” comma 5. Eventuali danneggiamenti saranno ripristinati trattenendo quanto necessario ai ripristini dal deposito cauzionale. Gli allacci alle utenze necessarie sono a carico degli esercenti.
5. I veicoli destinati al trasporto delle attrezzature e/o delle attrazioni dovranno sostare nelle aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale e secondo le modalità da essa impartite.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. Le istanze per la partecipazione al Luna Park dovranno essere redatte in bollo, utilizzando esclusivamente l’apposito modello scaricabile dal sito web dell’Amministrazione Comunale e inviate tramite PEC, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata al Protocollo generale del Comune di Abano Terme. Le stesse devono pervenire nel periodo 31 maggio - il 31 luglio antecedenti l’apertura del parco. Per le domande inviate con raccomandata farà fede la data del timbro postale di invio.
2. Le istanze pervenute fuori dai termini indicati all’articolo precedente non verranno accolte.
3. Nella domanda dovranno essere indicate le attrazioni per le quali si richiede la partecipazione al parco per un massimo di n. 3 indicate secondo l’ordine di preferenza per la partecipazione stessa.
4. Il rilascio dell’autorizzazione e relativa concessione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione della documentazione di rito nonché al suo rinnovo qualora dovesse essere in scadenza durante il periodo di permanenza nel parco.
5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere d’autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di Abano Terme di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
6. Qualora il titolare dell’autorizzazione non possa essere presente nella gestione diretta dell’attrazione, o abbia in concessione più di una attrazione, deve indicare nella domanda un conduttore (ai sensi dell’art. 2 lett. F del D.M. 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell’attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, presentandone il documento di identità.
7. Dell’accoglimento, del diniego, di eventuali richieste di integrazione, sarà data comunicazione al

richiedente, tramite PEC o altro mezzo idoneo entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La mancata integrazione di eventuali documenti nei termini indicati in sede di richiesta, comporta il rigetto dell'istanza.

Articolo 17 – Canone di occupazione del suolo pubblico

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 18 - Concessione dell'area

1. La concessione dell'area è rilasciata dall'Amministrazione comunale ai singoli assegnatari, in base al provvedimento del Responsabile del Servizio di approvazione della graduatoria di partecipazione. La graduatoria è resa pubblica tramite la pubblicazione sul sito Web del Comune. Rimane fatta salva la possibilità di tutti gli operatori interessati di fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto.
2. La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicata.
3. Durante il periodo di svolgimento del Parco divertimenti, l'area destinata alla manifestazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi ad eccezione di quelli che, da carta di circolazione, risultino al servizio dell'attrazione.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui trattasi è rilasciata per l'attrazione indicata nel collaudo statico redatto da tecnico abilitato e in corso di validità.

Articolo 19 – Approvazione graduatoria

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i punteggi attribuiti ai titolari ai fini dell'aggiornamento, per ciascuna attrazione, dell'apposita graduatoria, saranno determinati come di seguito:

Tipologia	Punti assegnati
Per ogni anno di partecipazione dell'attrazione	10
Nel caso di sostituzione di attrazione con denominazione diversa, come da elenco Ministeriale per l'anno relativo alla sostituzione	5
In caso di non partecipazione per causa di forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovati	5
In caso di non partecipazione a causa di malattia (vedi successivo comma 3)	5

2. Dopo due anni consecutivi che un titolare non fa domanda o non partecipa al Luna Park viene escluso dalla graduatoria ad eccezione che la mancata partecipazione, a seguito di regolare domanda, derivi da gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli
3. Agli effetti della graduatoria dei soggetti titolari, in caso di parità di punteggio, in relazione ad ogni singola attrazione, verrà data priorità al requisito dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.
4. Nel caso di subentro per atto "inter vivos" o "mortis causa" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 "Successione nell'esercizio e trasferimento".

Articolo 20 – Criteri per l'assegnazione dell'area

1. L'assegnazione della concessione è effettuata in base ad apposita graduatoria degli aventi titolo redatta con provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a. anzianità di presenza maturata dall'anno 1973 per ogni singola attrazione;
 - b. maggior anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
2. Previa richiesta dell'interessato e compatibilmente con gli spazi disponibili a all'interno del parco a seguito di revoche o cessazioni, il titolare di un'attrazione inserita nell'apposita rendicontazione di cui all'Art. 14 "Attrazioni c.d. "novità" e "ripescaggi" c.2 (cd "Ripescaggio"), può essere inserito nell'elenco dei titolari. La precedenza nell'inserimento viene assegnata a chi ha conseguito un numero

maggiore di presenze nelle precedenti edizioni del parco come ripescaggio. A partire dall'anno di accettazione dell'istanza verranno maturati i punteggi come previsto al precedente articolo.

Articolo 21 – Istruttoria

1. L'amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, ne comunicherà l'esito agli aventi diritto entro il 30 settembre, indicando eventuali altri adempimenti necessari per l'organizzazione del parco.
2. Entro il 10 ottobre verrà data, tramite PEC o altro mezzo idoneo, comunicazione dell'avvenuto accoglimento dell'attrazione con titolo di novità e/o ripescaggio. Gli assegnatari dovranno altresì comunicarne l'accettazione tramite PEC entro 10 giorni inviando tutta la documentazione di rito nonché copia della ricevuta del deposito cauzionale. Il mancato riscontro entro il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'edizione in corso e a quella dell'anno successivo.
3. Gli atti formali di concessione e di autorizzazione verranno rilasciati il giorno di inizio del parco dopo l'acquisizione del parere favorevole della CTCVLPS o CTPVLPS, del certificato di perfetto montaggio e della conformità degli impianti elettrici di ogni singola attrazione.
4. Verrà predisposta, a cura dell'Amministrazione Comunale, la pianta logistica per la dislocazione delle singole attrazioni tenendo conto dei settori di cui all'art. 13 "Composizione del parco" del presente regolamento. Tale planimetria, per quanto compatibile con le domande di partecipazione, con le eventuali domande di sostituzione, "novità" e "ripescaggio", verrà mantenuta in essere per 5 anni.
5. Nel caso di sostituzioni di attrazioni, come disciplinato all'art. 23 "Sostituzione dell'attrazione" del presente regolamento, le nuove potranno essere posizionate nello spazio concesso per la precedente attrazione solo se corrispondono allo stesso settore come indicato nell'art 13 "Composizione del parco" comma 2° del presente regolamento. In caso di tipologie diverse, esse verranno posizionate nel nuovo settore di appartenenza, altrimenti nello spazio disponibile capace di contenere le dimensioni dell'attrazione.

Articolo 22 – Mancata partecipazione

1. L'esercente che, fatto salvo quanto previsto all'art.19 "Approvazione della graduatoria" comma 3 debitamente documentato, intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a comunicarlo all'ufficio competente entro e non oltre il 30 settembre tramite PEC o consegna al Protocollo Generale del Comune di Abano Terme, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo e la perdita di 10 punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.
2. Se la rinuncia tardiva riguarda attrazioni della categoria "Ripescaggi" le stesse non potranno partecipare al ripescaggio per l'anno successivo.
3. La rinuncia tardiva, anche nei casi di assenza per forza maggiore o malattia, comporta la mancata restituzione della prima rata della cauzione.

Articolo 23 - Sostituzione dell'attrazione

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
 - a. la sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal D.M. di cui all'art. 4 della legge 337/1968;
 - b. la sostituzione di un'attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente diversa.
2. La richiesta di sostituzione dell'attrazione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda prodotta entro il 31 luglio.
3. Condizione inderogabile all'accoglimento della domanda di sostituzione in entrambe le ipotesi di cui al comma 1) è che la superficie occupata rimanga inalterata, sia minore, o se maggiore, essa può essere concessa fino ad un massimo del 30% - 20% - 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni compatibilmente con lo spazio disponibile. Si può concedere la sostituzione dell'attrazione solo dopo 2 anni consecutivi di partecipazioni al parco.
4. Se un'attrazione, richiesta come sostituzione, interessa due o più titolari, la precedenza nella sostituzione viene concessa alla giostra presente da più tempo nel parco.
5. La richiesta di sostituzione successiva al 31 luglio verrà respinta ad eccezione di guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno. In tali casi la sostituzione sarà concessa in via prioritaria con attrazione aventi la stessa denominazione ministeriale a quella sostituita.
6. Non è ammessa la sostituzione di giochi, come definiti all'articolo 1 "Disposizioni generali e

definizioni”, comma 4, lettera e), con attrazioni.

Articolo 24 - Successione nell'esercizio e trasferimento

1. In caso di successione “*mortis causa*”, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “*de cuius*”. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti.
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.
3. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione con le modalità di cui all'art. 23 “Sostituzione dell'attrazione”, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l'attrazione acquistata.

Articolo 25 – Attività commerciali e di somministrazione

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici vengono ubicati all'interno del parco secondo le modalità dettagliate all'Art. 20 “Criteri per l'assegnazione dell'area” del presente Regolamento.
2. Tali attività soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento, alle norme igienico/sanitarie, alla disciplina dalla L.R. 29/2007 e successive modificazioni, al Regolamento comunale del commercio su area pubblica.
3. I titolari devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all'art. 16 “Presentazione delle domande” del presente Regolamento.
4. Non possono essere aumentate le dimensioni dei posteggi rispetto a quelle autorizzate.
5. La presenza delle attività commerciali deve essere garantita per tutta la durata della manifestazione.
6. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall'art.22 “Mancata partecipazione” del presente regolamento.

Articolo 26 - Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
 - a. Non occupare l'area destinata all'attività del Luna Park né l'area adibita ai caravan abitativi in tempi diversi da quelli previsti all'art. 12 “Parco tradizionale”;
 - b. Non smontare le attrazioni prima del termine obbligatorio di permanenza nel parco;
 - c. Non collocare altri caravan abitativi oltre quelle autorizzati;
 - d. Non collocare i caravan abitativi e i veicoli in spazi non autorizzati;
 - e. Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio del parco;
 - f. Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico e degli oneri di cui all'art. 9 “Diritti di istruttoria e deposito cauzionale”;
 - g. Non aumentare le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate;
 - h. Rispettare gli spazi assegnati;
 - i. Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza nel parco;
 - j. Non impiegare nella gestione dell'attrazione conduttori diversi da quelli preventivamente comunicati;
 - k. Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dalle attrazioni, dai carriaggi e dalle carovane abitative nel rispetto del decoro dell'area stessa;
 - l. Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza, oltre alla sanzione prevista, le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
 - m. Moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;
 - n. Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza;
 - o. Rispettare l'orario dell'attività stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.
2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e

regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza.

Articolo 27 – Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera A) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 con l'obbligo di rimozione delle attrazioni e delle caravan abitative.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della non partecipazione al parco per l'anno successivo e la perdita di 10 punti in misura ridotta pari ad Euro 250,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettere E) e F) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettere I) e J) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera L) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettere M), N), del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00. In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 lettera O) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00.
11. Per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
12. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste per legge.

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Articolo 28 – Individuazione aree per singole attrazioni per bambini

1. Sul territorio del Comune di Abano Terme il suolo pubblico per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto Interministeriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
2. Durante il periodo di concessione non è prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi.
3. I carriaggi dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Locale.

Articolo 29 - Termini di presentazione di istanze

4. Le istanze dovranno essere redatte in bollo, utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito web dell'Amministrazione Comunale e inviate tramite PEC, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata al Protocollo generale del Comune di Abano Terme. Le stesse devono pervenire non prima di 4 mesi e entro i 45 giorni antecedenti all'inizio dell'attività. Per le domande inviate con raccomandata farà fede la data del timbro postale di invio.
5. Detta istanza potrà essere accolta solo ove nella stessa sia indicato un periodo di tempo non superiore a giorni 15 (quindici) entro cui il richiedente potrà poi scegliere e indicare gli effettivi giorni di permanenza ed esercizio.
6. Le istanze pervenute fuori dai termini indicati al comma 1) precedente non verranno accolte.
7. Nella domanda dovranno essere indicate le attrazioni per le quali si richiede l'occupazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione della documentazione di rito nonché al suo rinnovo qualora dovesse essere in scadenza durante il periodo di occupazione richiesto.
9. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di Abano Terme di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
10. Qualora il titolare dell'autorizzazione non possa essere presente nella gestione diretta dell'attrazione, o abbia in concessione più di una attrazione, deve indicare nella domanda un conduttore (ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.M. 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, presentandone il documento di identità.
11. Dell'accoglimento, del diniego, di eventuali richieste di integrazione, sarà data comunicazione al richiedente, tramite PEC o altro mezzo idoneo entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La mancata integrazione di eventuali documenti nei termini indicati in sede di richiesta, comporta il rigetto dell'istanza.

Articolo 30 – Canone di occupazione del suolo pubblico

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 31 - Concessione dell'area

1. La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicata.
2. Durante il periodo di occupazione, l'area destinata al posizionamento dell'attrazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi ad eccezione di quelli che, da carta di circolazione, risultino al servizio dell'attrazione e siano installati in aree che consentano il posizionamento di tali mezzi.
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui trattasi è rilasciata per l'attrazione indicata nel collaudo statico redatto da tecnico abilitato e in corso di validità.

Articolo 32 – Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
 - a. l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente tre giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
 - b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre esigibili dalle autorità preposte al controllo unitamente ad un documento di identità.
 - c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
 - d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.
 - e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione/concessione lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona
 - f. l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale.
 - g. ciascun gestore dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.
 - h. provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata.
 - i. moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;
 - j. rispettare l'orario dell'attività stabilito nell'autorizzazione rilasciata.
 - k. presentare agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni i documenti in scadenza durante il periodo di permanenza.
2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza.
3. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dall'ULSS n.6 Euganea e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Articolo 33 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 32 saranno comminate le seguenti sanzioni:
 - a. Art. 32 lettere a), c), i), l), j), k): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 250,00;
 - b. Art. 32 lettera b. sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 50,00;
 - c. Art. 32 lettera e.: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 300,00 e sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto;
 - d. Art. 32 lettera f.: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 250,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale;
 - e. Art. 32 lettera d. g. h.): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 300,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale.

TITOLO IV

CIRCHI EQUESTRI

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. I circhi equestri sono inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari e sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".
2. La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di giorni 20 (compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture), nell'area individuata all'Art. 2 "Destinazione delle aree" comma 2 del Regolamento.
3. Viene rilasciata una sola concessione all'anno, nel periodo dal 1 febbraio al 9 marzo nel rispetto delle norme CITES, del Regolamento di Polizia Urbana, della D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 e dell'allegato A) del presente Regolamento.
4. In aree private non viene concessa alcuna autorizzazione per attività circense.
5. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 35 – Autorizzazione di suolo pubblico

1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico il titolare deve presentare tramite PEC domanda in bollo, redatta su apposito modulo disponibile sul sito dell'Amministrazione Comunale, sotto forma di autocertificazione e corredata dai documenti richiesti.
2. Le domande devono essere presentate nel periodo dal 1 agosto al 30 novembre dell'anno precedente la data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a. generalità complete dell'interessato, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e la partita IVA; per le società, denominazione, ragione sociale, partita Iva, sede legale della stessa e dei dati anagrafici del legale rappresentante;
 - b. dichiarazione di essere in possesso della licenza per l'esercizio di attività circense (ai sensi degli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di residenza e in corso di validità;
 - c. autocertificazione antimafia;
 - d. dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
 - e. la planimetria dell'area con indicate la posizione del tendone, delle carovane abitative e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle disposizioni previste dalle norme CITES;
 - f. l'indicazione del periodo, compreso nei termini espressi all'art. 27 comma 3, per il quale si chiede la concessione dell'area, periodo che deve essere comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio strutture;
 - g. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, che la copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi prodotta, in corso di validità, è conforme all'originale;
 - h. elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
 - a. scheda informativa (Allegato 2 norme CITES riportata nell'allegato b) del presente regolamento) debitamente compilata;
 - i. l'attestazione del pagamento del diritto di istruttoria il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera di Giunta Comunale.
4. Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'interno della categoria di appartenenza dell'attività circense, come definito nella circolare dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989 dando priorità

alle attività inserite nelle categorie più alte. In assenza di domande di circhi con più alta qualificazione verranno considerate le richieste della categoria immediatamente inferiore. In caso di ulteriore parità all'interno della stessa categoria, viene data preferenza ai circhi che non utilizzino animali a scopo di spettacolo.

5. Per i circhi italiani il requisito di categoria dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico e risultare dall'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo. Per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
6. Dell'accoglimento o del diniego dell'istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera Generale di Giunta comunale. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.
7. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altra ditta circense richiedente, con la stessa procedura di cui al presente articolo.

Articolo 36 – Utilizzo di animali in spettacoli circensi

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
2. Nell'ambito del Comune di Abano Terme, le attività dei complessi circensi sono altresì disciplinate nel Regolamento di Polizia Urbana per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, detenzione e utilizzo.
3. Al momento della verifica della commissione di vigilanza l'accertamento della presenza di animali delle specie indicate nell'Allegato A) del presente Regolamento comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 5 anni.
4. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ULSS n.6 Euganea competente, come da normativa vigente.

Articolo 37 – Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
 - a. Non occupare l'area prima del giorno richiesto;
 - b. Consegnare l'area occupata entro il termine concesso dall'Amministrazione Comunale;
 - c. Gestire personalmente l'attività circense: il titolare dell'autorizzazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di familiari o collaboratori che ne abbiano titolo preventivamente generalizzati nella domanda di autorizzazione;
 - d. La pubblicità è consentita solo con il nome con cui il circo viene iscritto al Registro delle Imprese, dietro ottenimento della relativa autorizzazione;
 - e. Comunicare il giorno esatto in cui la commissione di vigilanza potrà effettuare il sopralluogo al fine della verifica delle condizioni di sicurezza dell'area;
 - f. Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
 - g. Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti in scadenza durante la permanenza nel parco;
 - h. Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Provvedere inoltre giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi;
 - i. Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
 - j. Provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno di scadenza dell'atto di concessione;

- k. Dopo il ritiro dell'autorizzazione, è vietato introdurre animali non presenti nell'elenco autorizzato;
- l. Non consentire la visita agli animali al seguito dell'attività sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari;
- m. Rispettare i regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali, occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti e quello di Polizia Urbana.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque rinuncia al plateatico dopo l'accoglimento della domanda senza giustificati motivi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 con la sanzione accessoria di non partecipazione per l'anno successivo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera C) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera D) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e la sanzione accessoria della rimozione dei cartelli pubblicitari.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera H), I), J), L) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 37 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione nonché la non partecipazione per i successivi 5 anni.
9. Per ogni altra violazione al presente titolo non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'allegato presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
11. E' vietato l'attendamento di circhi che siano stati sottoposti a sanzioni da parte degli organi di controllo per la tutela e il benessere degli animali.
12. E' vietato l'attendamento di circhi che siano stati sottoposti a sanzioni da parte degli organi di controllo per la tutela e il benessere degli animali.
13. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Articolo 39– Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.

2. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dall'ULSS n.6 Euganea e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO V

TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

Articolo 40 – Disposizioni generali

1. Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.

Articolo 41 - Concessioni aree

1. La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti.
2. L'area individuata come spazio disponibile per attività dello spettacolo viaggiante in ottemperanza ai dettati della legge 337 del 18/03/1968, con delibera di Giunta Comunale, è assegnabile nel periodo 1 febbraio - 10 marzo subordinatamente alla non presenza di richieste di plateatico da parte di circhi e qualora sia necessaria la sistemazione di caravan abitativi nell'area adiacente.
3. L'assegnazione di aree diverse e/o in periodi diversi da quelli del comma precedente da destinare a tale tipologia di attrazioni sarà effettuata tenendo in considerazione la superficie necessaria all'installazione.
4. Durante i periodi di cui al comma precedente non è prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi.
5. I carriaggi dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Locale.

Articolo 42 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, inviate via PEC e presentate nel periodo compreso nei 90 giorni prima dell'inizio della richiesta occupazione.
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:
 - a. complete generalità;
 - b. residenza;
 - c. codice fiscale;
 - d. periodo ed area per i quali viene richiesta la concessione, compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture;
 - e. presenza e numero di caravan abitativi;
 - f. la planimetria dell'area richiesta in metri quadri con indicati, oltre le strutture, i carriaggi e i caravan abitativi;

Articolo 43 - Ulteriore contenuto della domanda

1. La domanda redatta secondo le modalità di cui all'articolo precedente dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:
 - a. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
 - b. dichiarazione del possesso dell'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale delle strutture previste alle sezioni II III e V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337.
 - c. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria e della cauzione.

Articolo 44 - Durata della concessione

1. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto sono determinati dall'Amministrazione Comunale. La richiesta di concessione potrà essere presentata per qualsiasi periodo dell'anno purché non in

concomitanza con quella del Luna Park.

Articolo 45 - Assegnazione della postazione

1. Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e/o per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

Articolo 46 - Istruttoria delle domande - rinunce - subentri

1. Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato tramite PEC l'esito dell'istanza. In caso di accoglimento l'interessato dovrà comunicare tramite PEC entro e non oltre 10 gg. l'accettazione o la rinuncia al plateatico pena l'archiviazione della stessa e la sospensione del titolare per 2 anni da concessioni di suolo pubblico nel territorio comunale per l'esercizio delle sue attività.
2. In caso di accettazione del plateatico entro lo stesso termine di cui al comma precedente dovrà pervenire all'ufficio titolare del rilascio delle autorizzazioni attestazione di versamento del deposito cauzionale, come quantificato nella Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 47 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro della concessione configura l'assenza del titolo autorizzativo.
2. L'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di controllo.
3. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
4. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa
5. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altro soggetto.

Articolo 48 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque viola le disposizioni previste all'art.47 "Obblighi relativi all'espletamento dell'attività" soggiace a sanzione pecuniaria di € 250,00.
3. Per ogni altra violazione al presente Titolo non specificamente sanzionata si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. Chiunque.

Articolo 49 - Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dall'ULSS n.6 Euganea e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 50 – Attività di vigilanza

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 51 – Norma residuale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli viaggianti nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Articolo 52 – Norme finali

2. Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi di interesse o di ordine pubblico.

ALLEGATO A)

(Ministero dell'Ambiente Autorità Scientifica
Cites – Criteri per il mantenimento di animali nei
circhi e nelle mostre viaggianti Del. 10.05.2000 e
“Linee guida per il mantenimento degli animali
nei circhi e nelle mostre itineranti”

E' consentito l'attendamentto esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L. 426 del 9-12-1998, ma con le seguenti integrazioni e solo e soltanto dopo aver accertato preventivamente la presenza di tali requisiti:

- **Elefanti**: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più.
- **Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro)**: ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m . Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 1 - 4 esemplari.
- **Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama)**: ricoveri di 15 mq per ogni individuo. Lo spazio minimo esterno deve essere di 300 mq per due-tre esemplari e 20 mq per ogni esemplare in più.
- **Zebre**: ricovero di almeno 15 mq per animale. Lo spazio minimo esterno deve essere di 200 mq per 1-3 esemplari e 20 mq per ogni animale in più.
- **Bisonti, Bufali ed altri bovidi**: ricoveri di 30 mq per animale. Spazio esterno di 300 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
- **Struzzo e altri ratiti**: recinti di almeno 300 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 10 mq per un capo da ampliare di 5 mq per ogni capo in più.
- **Babbuini, scimmie cappuccine, :** strutture interne di 50 mq per massimo 5 esemplari e 5mq per ogni animale in più.
- Strutture esterne di 50 mq per 1-5 esemplari e 5 mq per ogni animale in più, altezza minima di 8 m.
- **Rinoceronti**: strutture interne di 20 mq per ogni individuo e dimensioni esterne di 100 mq per ogni individuo. Ippopotami: strutture interne di 4mX6m per ogni individuo e 3X3 per l'ippopotamo pigmeo. Strutture esterne di 100mq per ogni individuo e 50 per l'ippopotamo pigmeo .
- **Giraffe**: strutture interne di 20 mq per animale e 350 mq fino a tre esemplari per strutture esterne. Focche: obbligatoria la piscina di 5X3X1,5 e superficie per ogni animale di 5mq.
- **Orsi**: strutture interne di 15 mq per ogni esemplare e altezza di 3m, strutture esterne di 150mq per 1-2 animali e 50 mq per ogni esemplare in più ;

E' espressamente vietato l'uso del fuoco negli spettacoli che prevedono l'impiego degli animali di qualunque specie.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'allegato A) del presente Regolamento, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Fatti salvi i criteri specifici per la detenzione degli animali nei circhi e nelle n1ostre itineranti, si elencano di seguito i criteri generali che ogni circo e/o mostra itinerante dovrà rispettare al fine di ottenere l'autorizzazione ad attendere:

- a) **DENOMINAZIONE CIRCO**. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uo1no, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel

nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante..

- b) **LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura. In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

- i. del benessere degli animali nella struttura;
- ii. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
- iii. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
- iv. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
- v. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
- vi. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
- vii. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

- c) **IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

- d) **CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi preventiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
5. Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente inalati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate le seguenti voci:
6. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
7. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
8. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
9. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
10. effetti del trattamento;
11. eventi riproduttivi;
12. diagnosi post mortem;

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

- e) **PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).
- f) **CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi. Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.
- g) **REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.
- h) **PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.
- i) **REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia. L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine

- di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.
- j) **PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.
 - k) **TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.
 - l) **PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
 - m) **ESIBIZIONI.** Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.
2. Ai fini dell'autorizzazione per l'attendamento qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessiterà di un "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi. Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi, debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata dalla documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie, dichiarazione, copia autenticata della licenza di esercizio, copia autentica dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di animali autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati integrato da un'autodichiarazione in caso di variazione rispetto all'autorizzazione). Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida. Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune un'ordinanza di sospensione dell'intera attività circense. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali). Tutti i documenti previsti nella scheda informativa dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza in originale. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi, in caso contrario richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività.
 3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario

per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

ALLEGATO B) – Protocollo operativo

Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.

Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle alleghe linee guida.

Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un’ordinanza di sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività o procedere a seconda dei casi.

Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario

per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

ALLEGATO B) scheda da compilare

**SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL
SEGUITO DEL CIRCO.**

Al Comune di
35031 Abano Terme

Il
sottoscritto.....
nato a..... provincia..... il..... residente a.....
provincia..... in via codice fiscale.....
Legale rappresentante del Circo.....
dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo..... Denominazione della
Società..... Sede legale.....
P. IVA..... Nome del gestore/responsabile degli animali e
della struttura.....

**Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con
relative qualifiche:**

Nominativo del personale	Qualifica	Specie animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali.....

**Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il.....dalla
Prefettura di.....**

Allego:

- copia dell'autorizzazione.
- n°..... planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:
 - o agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)
 - o agli animali non pericolosi.
- Relazione descrittiva delle strutture.
- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico)	Numero di esemplari

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni) Specie trasportata	Targa del veicolo	Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....
Indirizzo..... N° iscrizione Albo.....
Provincia Recapito telefonico.....

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento “Criteri per la detenzione degli animali nei circhi” elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....

A TAL FINE DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

che (*barrare la casella che interessa*)

- ☐ che saranno installate strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, e che, al momento della collocazione delle medesime, verrà redatto ed esibito, da tecnico qualificato, certificato di corretto montaggio della struttura e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte;
- ☐ che saranno installate strutture con capienza complessiva superiore alle 200 persone e che pertanto, al momento della collocazione delle medesime, dovrà essere convocata la Commissione di Vigilanza per il collaudo dell'intera struttura;
- ☐ **Che la Licenza d'esercizio è in corso di validità**
- ☐ **Di non avere riportato condanne penali di cui all'art 11 del TULPS e successive modificazioni e integrazioni**
- ☐ **Che il complesso circense è stato dichiarato idoneo al suo funzionamento come risulta dal collaudo annuale**
- ☐ **Che al seguito del circo sono presenti i seguenti animali:** _____

- ☐ **Che i medesimi sono tenuti in modo da rispettare la normativa CITES**
- ☐ **Che gli orari degli spettacoli saranno i seguenti:** _____

- ☐ **Che le persone abilitate al servizio antincendio (quando le persone ammesse contemporaneamente all'interno della struttura sono inferiori a 500) sono** _____

Allega:

1. copia documento d'identità del richiedente e del tecnico
2. copia licenza d'esercizio;
3. copia iscrizione registro piccoli imprenditori;
4. Polizza Assicurativa
5. documentazione tecnica delle strutture con riferimento ai calcoli statici, alla resistenza al vento e alla neve, planimetria del tendone, vie di fuga, collaudo delle tribune
6. certificati di reazione al fuoco degli arredi e materiali impiegati;
7. schema degli impianti elettrici (quadro di distribuzione energia elettrica con corrente di rete e con gruppo elettrogeno)
8. relazione di verifica annuale e collaudo impianto elettrico
9. se all'interno della struttura è presente un punto di ristoro esibire autorizzazione sanitaria, HCCP degli addetti alla somministrazione

Se sono presenti animali

- 10 Nome del veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute degli animali
- 11 Piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati
- 12 Dichiarazione che nessun animale è stato catturato in natura ma riprodotti in cattività
- 13 Caratteristica degli alloggi e delle gabbie dove vengono tenuti gli animali

- 14 Copia certificato di detenzione degli animali pericolosi rilasciato dal PREFETTO
- 15 Piano di alimentazione degli animali
- 16 Piano di pulizia e disinfezione dei locali
- 17 Autorizzazione sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto degli animali
- 18 Marca da bollo da Euro 16,00

ALLEGA INOLTRE

- *Ricevuta del deposito cauzionale. =*
(può essere effettuato anche un bonifico bancario TRN 1101182900243406 presso BANCO BPM S.P.A.–
ABANO TERME, PIAZZA DONDI DALL'OROLOGIO, 5 (IBAN: IT78W0503462320000000001500))

_____ lì _____

L'interessato